

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1315

1.1 (id. 1.2)

Potenti

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, dopo le parole: "comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "agli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160".»

1.2

Zanettin

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, dopo le parole: "comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "agli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".»

1.0.1

Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- Consiglio Nazionale Forense)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "due componenti" sono sostituite dalle seguenti: "un componente ulteriore ogni diecimila iscritti".»

3.1

Zanettin

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal CSM in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati presso gli uffici giudiziari»

3.1 (testo 2)

Zanettin

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive,

presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio Superiore della Magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari»

3.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. »

3.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Sostegno del patrocinio gratuito delle donne vittime di violenza)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*quinquies*. Anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, le donne vittime che siano parti di giudizi - civili o penali - nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia o querela per i reati di genere o satellite."»

3.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3 - bis

(Formazione in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione volta al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, è svolta con carattere obbligatorio, continuo e permanente.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'attività di formazione è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di intimidazione e di vittimizzazione secondaria, ed è altresì coordinata e integrata attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse al conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente allo smaltimento dell'arretrato nel settore civile e penale, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «4-bis, 5, 6 e 9».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.241
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180

N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

5.1 (testo 2) [id. 5.2 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3)]

Zanettin, Giorgis

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

b) *Al comma 2, dopo le parole:* «la spesa» *inserire le seguenti:* «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e».

5.2 (testo 2)

Berrino

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

b) *Al comma 2, dopo le parole "la spesa" inserire le parole "di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e";*

5.2

Berrino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «sei»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:* «1-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 le parole: "nel corso del primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dei primi tre mesi".

1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.

5.3

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, le parole "possono svolgere esclusivamente" sono sostituite dalla seguente: "svolgono".»

5.4

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 10, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 4".»

5.5

Unterberger, Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 28 e il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogati.»

5.0.1

[Berrino](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

(Passaggio di funzioni dei giudici ausiliari di Corte d'Appello)

1. I giudici ausiliari di Corte d'appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, possono, a domanda, chiedere di essere nominati giudici onorari di pace ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, per un quadriennio non rinnovabile.

2. La richiesta deve essere indirizzata al Presidente della Corte di appello presso cui si esercitano le funzioni di giudice ausiliario, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

3. Il Presidente della Corte di appello trasmette tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura le domande pervenute ai sensi del presente articolo.

4. Ai giudici onorari di pace nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 ad esclusione delle norme di cui all'articolo 9, comma 4, 10 e dei Capi V e XI.

«Art. 5-ter

(Procedura di nomina e conferimento incarico)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ricevute le domande di cui all'articolo precedente, verifica la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, stila una graduatoria su base nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, indica le sedi vacanti disponibili e stabilisce i termini per la relativa scelta da parte del candidato.

2. Il tirocinio di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, si considera assolto ove il magistrato onorario abbia esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari presso gli uffici del giudice di pace secondo la graduatoria stilata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, nomina giudice onorario di pace il magistrato onorario designato a decorrere dal 1 novembre 2025.

5. Il magistrato onorario nominato giudice onorario di pace prende possesso delle funzioni entro 30 giorni dalla notifica del decreto di nomina, presso l'ufficio a cui è stato designato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Art. 5-quater

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter si provvede nei limiti dei posti e delle risorse disponibili ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116".

5.0.2 (testo 3)

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

b) *Al comma 2, dopo le parole "la spesa" inserire le parole "di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e";*

5.0.2 (testo 2)

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a sei mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

5.0.2

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.»

5.0.3

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, il primo comma è sostituito dal seguente: "Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa";

b) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: "Art. 318. *(Contenuto della domanda)* - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, a pena di decadenza:

1) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

2) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione intercorrono termini liberi non minori di sessanta giorni.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.";

c) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'attore si costituisce depositando l'atto di citazione notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione."

d) dopo l'articolo 319 è inserito il seguente: "319-bis. *(Costituzione del convenuto)* - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità e il codice fiscale, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente

depositare, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.»;

e) all'articolo 320, terzo comma, dopo le parole "non riesce" sono inserite le seguenti: "e se l'attore non chiede il differimento dell'udienza per replicare alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto,"

5.1 (Comitato legislazione)

Zanettin, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto».

6.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6-bis

(Assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

«Art. 6-bis

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

«Art. 6-ter
(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

«Art. 6-quater
(Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

«Art. 6-*quinquies*

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.».

6.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 ,lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-*bis*) dopo le parole: "al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti." è aggiunto il seguente periodo: "Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: a) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale; b) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e quindi, prevedere l'apertura di Ser.D interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; c) gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione".»

6.3

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, lettera a), dopo la parola "interventi" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria".».

6.4

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: " d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive; d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti; d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione".».

6.5

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1 ,sopprimere la lettera b)

6.6

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.7

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.8

[Lopreiato, Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.9

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.10

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) sopprimere le seguenti parole: "L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio."

6.11

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente: «2) al secondo periodo, dopo le parole "Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia,"».

6.12

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso.».

6.13

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: "Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

6.14

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione finale è altresì trasmessa alle Camere entro il medesimo termine.».

6.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

6.17

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere la lettera h).

6.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro 80.000» con le seguenti: « euro 60.000»;

b) sostituire le parole: «euro 400.00» con le seguenti: «euro 300.00».

6.19

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «9.», primo periodo, sopprimere le parole: «al doppio».

6.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.22

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente: «All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2024.».

6.23

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.24

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."»

6.0.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

2. al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

3. al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».

6.0.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."

6.0.4

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

" In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4. Per far fronte alle finalità di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria."»

6.0.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.

6.0.7

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati."»

6.0.8

D'Elia, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza".»

6.0.9

Mirabelli, D'Elia, Rossomando, Bazoli, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;

b) il comma 3 è abrogato;

- c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».

6.0.10

[Bilotti, Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.».

6.0.11

[Bilotti, Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

2. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

6.0.12

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri é concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.»

6.0.13

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

6.0.14

[Bilotti, Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di video-colloqui)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti

penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-*bis* e 9».

6.0.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."»

6.0.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione."»

6.0.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita."»

6.0.18

[Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

6.0.19

[Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

6.0.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)*. -Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
2. La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.
3. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.
4. Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.
5. Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.
6. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.»

6.0.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile."»

6.0.22

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso."»

6.0.23

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".»

6.0.24

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 47 - ter della legge 26.7.1975 n. 354)

All'articolo 47 - ter della legge O.P., al comma 1 - bis le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"»

6.0.25

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni"»

6.0.26

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»

6.0.27

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter."
3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

6.0.28

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura."»

6.0.29

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.»

6.0.30

[D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare";

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

6.0.31

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

6.0.32

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni".

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data."

6.0.33

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.»

6.0.34

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
2. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione."

6.0.35

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative."

6.0.36

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»

6.0.37

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in materia di permessi premio)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

6.0.38

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

6.0.39

[D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

6.0.40

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dopo le parole: «persone detenute adulte» sono inserite le seguenti: «che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena,».

6.0.41

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

6.0.42

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

b) dopo il comma 1-bis) sono inseriti i seguenti: «1-ter) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.»

1-*quater*) La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un *focus* relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».

6.0.43

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.44

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

6.0.45

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.46

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2025.».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.47

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.48

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento pianta organica area funzionari)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

3. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.49

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.50

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

6.0.51

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

6.0.52

[Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.53

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-*bis* e 9».

6.0.54

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-*bis* e 9».

6.0.55

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 58,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.56

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espriare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

6.0.57

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e` incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.58

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.59

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.60

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.61

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.62

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.63

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.64

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.65

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.66

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.67

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.68

Maiorino, Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.69

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.70

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.71

Lopreiato, Bilotti, Aloisio, Pirondini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.72

[Pirondini](#), [Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.73

Lopreiato, Bilotti, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
- e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
- f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;
- g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.74

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

6.0.75

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.76

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.»

6.0.77

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato

generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analogha posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.78

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.79

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 6-bis

(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

«Art. 6-quater

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

«Art. 6-quinquies

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-bis e 21-ter, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-bis e 21-ter, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

«Art. 6-sexies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.80

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5."»

6.0.81

[Lopreiato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni»».

6.0.82

[Lopreiato, Bilotti, Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «Se il conducente» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».

6.0.83

[Lopreiato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo le parole: «all'articolo 59, comma 9» sono inserite le seguenti: «o al possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 44, rilasciato da un'Associazione Professionale di categoria iscritta al Ministero delle imprese e del made in *Italy* da almeno cinque anni e che da almeno due anni abbia attivo un protocollo di intesa a valenza riparativa sottoscritto con i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna».

7.1

[Bilotti, Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa»;

2) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale».

7.2

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*) All'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "fattibilità tecnica" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa quella operativa";

b) dopo le parole: "In caso di manomissione" sono inserite le seguenti: "ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento"».

7.3

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Valente, D'Elia](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che

le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza.

2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del medesimo codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2-ter. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 2, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2-quater. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

2-quinquies. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.»

7.4

Campione

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art.97-ter» con il seguente:

«1. Ai fini dell'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice, con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità della verifica, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, atte a garantire l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti anche attraverso la previsione di manuali d'uso per i soggetti destinatari del provvedimento e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato, ivi incluse quelle condotte gravi o reiterate che impedendo il regolare funzionamento possono determinare la revoca della misura.»

7.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97 - ter» con il seguente:

«Art. 97-*ter* (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.

3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

4. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.»

7.6

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.*

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.».

7.7

[Stefani, Potenti](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice,».

7.8

[Potenti](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice,».

7.9

[Potenti](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», al comma 1, sostituire la parola: «preliminare» con la seguente: «funzionale».

7.10

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "Art.97-ter", dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla Polizia Penitenziaria.»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: « 2-bis) Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-ter) Per le finalità di cui al comma 2-bis) è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-quater) Agli oneri derivanti dal comma 2-ter) pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7 e 9».

7.11

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis) Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite:

1) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

2) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

3) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

4) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2-ter) Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.».

7.12

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Anche al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2-ter) Alle assunzioni di cui al comma 2-bis), pari a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7 e 9».

7.0.1

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 66, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma.».

7.0.2

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159; sulle modalità di gestione degli allarmi; sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica; sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici; sulle istruzioni da impartire da personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, all'imputato e persona offesa su come gestire e mantenere gli apparati.»

7.0.3

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

7.0.4

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.5

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni relative all'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n.69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7-bis e 9».

7.0.6

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. Ai fini di dare concreta attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7-*bis* e 9».

7.0.7

[Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."»

7.0.8

[Stefani, Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, le parole "I prestatori di servizi di accesso alla rete" sono soppresse.»

7.0.9

[Basso, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato.»

7.0.10

[Scalfarotto, Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato."

8.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Al comma 1, dopo le parole «ai procedimenti di esdebitazione», inserire le seguenti: «, ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria».

8.0.1

Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."».

9.0.1

Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 "Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134" , il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli. Il Dirigente amministrativo, tenuto conto delle risorse assegnate all'Ufficio giudiziario e le specifiche competenze in relazione ai profili professionali, di concerto con il Capo dell'Ufficio assegna il personale agli uffici"

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 "Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134" , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente "Al fine di consolidare gli obiettivi di efficientamento, qualificato coordinamento e innovazione dell'attività dell'organizzazione giudiziaria, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali"

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il funzionario tecnico di organizzazione, il funzionario addetto all'ufficio per il processo e al supporto della giurisdizione; l'operatore *data entry*".

9.0.2

Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

b) al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 9 e 9-bis».

9.0.3

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 3, della Legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;

b) al comma 2 le parole: «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 9 e 9-bis».